

al luogo di consumazione, dove il valore venale fosse superiore a quello proprio del luogo di origine. In questo caso nell'importo del danno risarcibile potrebbero rientrare, oltre al prezzo di fattura, anche le spese di trasporto, non come tali, ma in quanto esse hanno aumentato il valore intrinseco della merce distrutta, quel valore venale, nel tempo e nel luogo del danno, al quale esclusivamente si deve aver riguardo per valutare il risarcimento. Nella specie non risulta che le spese di trasporto abbiano maggiorato il valore della segala in questione, anzi è presumibile il contrario, perchè la merce non era ancora uscita dal Piemonte e cioè dalla regione di produzione.

Per questi motivi, ecc.

**COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
DEI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA.**

Udienza 30 ottobre 1941; Pres. ed est. GALIZIA; **Jesi** (Avv. FUA, OTTOLENGHI) c. **E.G.E.L.I.** (Avv. dello Stato BARBERIO).

Israeliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota eccedente — Reclamo contro la determinazione del valore dei beni — Criterio di valutazione — Stima diretta (R. D.-legge 9 febbraio 1939 n. 126, norme di attuaz. ed integraz. delle disposizioni di cui all'art. 10 R. D.-legge 17 novembre 1938, sui limiti di proprietà imm. e di attività ind. e comm. per i cittadini it. di razza ebraica, art. 20, 23, 24).

La Commissione istituita, ai sensi dell'art. 23 regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, per risolvere le controversie relative ai limiti imposti alla proprietà immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, giudicando, in sede di reclamo, contro la determinazione del valore dei beni che costituiscono la quota eccedente, fatta dall'ufficio tecnico erariale in base all'imponibile o estimo, procede alla stima diretta degli immobili, determinando il loro valore di mercato sulla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del venti per cento, e con riferimento alla data di pubblicazione del citato regio decreto-legge. (1)

La Commissione, ecc. (Omissis) — Il ricorrente chiede che si proceda alla stima diretta della quota eccedente; se nonchè l'E.G.E.L.I. deduce l'inammissibilità della domanda sostenendo, col conforto di una recente decisione della Commissione di Milano (sent. 9-15 maggio 1941, ricorrente Levi) che l'art. 24 comma 3° del citato regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, interpretato in relazione alle altre norme dedotte dallo stesso decreto-legge e specie degli artt. 17, comma 3° e 20, porta a ritenere che alla valutazione diretta è possibile procedere solo nel caso, che non ricorre nella specie, in cui manchi « la normale determinazione dell'estimo e dell'imponibile ».

Il ragionamento dell'E.G.E.L.I. può così riassumersi: l'art. 20 del citato regio decreto-legge affida all'ufficio tecnico erariale il compito di determinare il valore da attribuire alla quota eccedente, nella ricerca però di tale valore non lo lascia libero, ma gli impone un criterio rigidamente fissato: moltiplicazione per i coefficienti fissi di 20 o di 80 dell'imponibile o dell'estimo, a seconda che si tratti d'immobili urbani o rustici; ad una valutazione diretta gli è lecito di ricorrere solo nel caso che l'imponibile o l'estimo manchi. Contro la determinazione del valore della quota eccedente è dato ricorso alla speciale

(1) La questione, di notevole importanza pratica nell'attuazione della legge razzista, non ha precedenti giurisprudenziali, all'infuori della decisione (che non ci risulta edita) della Commissione provinciale di Milano, in senso difforme, ricordata nel testo della presente.

giurisdizione all'uopo istituita, ma il ricorso ad un organo giurisdizionale contro l'atto di un organo amministrativo presuppone un errore giuridico, tecnico o di fatto commesso da tale organo; ora di un atto erroneo o ingiusto non può parlarsi quando esso è pienamente conforme alla legge. Il legislatore, si dice, aveva la scelta fra una libera valutazione della quota eccedente e una valutazione vincolata a determinati criteri, ma scelto l'uno o l'altro sistema esso non può essere che il medesimo sia per la valutazione fatta in sede amministrativa sia per quella fatta in sede contenziosa. Se la tesi contraria si ammettesse, si aggiunge, potendosi la valutazione diretta fare soltanto dalla Commissione ed essendo il ricorso previsto solo da parte del privato si arriverebbe all'iniqua conseguenza di una disparità di trattamento, perchè l'E.G.E.L.I. e cioè in definitiva l'Erario dovrebbe sempre sottostare alla valutazione in base agli imponibili o estimi, mentre al privato soltanto resterebbe la possibilità di una valutazione diretta.

Ma tutti questi argomenti sono tutt'altro che persuasivi e la tesi sostenuta dall'E.G.E.L.I. deve respingersi perchè resistita dalla lettera e dallo spirito della legge.

L'art. 24 del citato regio decreto-legge del 1939 dispone: « Entro 30 giorni dalla notificazione, di cui all'art. 2°, per i cittadini residenti all'estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione, di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:

- a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;
- b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;
- c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.

Nel caso di cui alla precedente lett. a), la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio depurata dall'aliquota del 20%.

Come si vede la disposizione è chiara, precisa, tale da non consentire assolutamente dubbi di interpretazione; contro la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente fatta dall'Ufficio in base all'imponibile o estimo è ammesso il ricorso ed in tal caso la Commissione procede alla stima diretta degli immobili determinando il loro valore di mercato con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio depurata dall'aliquota del 20%. Nessuna limitazione o distinzione stabilisce l'articolo e pertanto il voler distinguere tra il caso in cui esista o manchi « una normale determinazione dell'imponibile o estimo » è un aggiungere alla legge una discriminazione che non può non ravvisarsi arbitraria. Chè anzi l'ipotesi della mancanza di « una normale determinazione dell'imponibile o estimo » è esclusa addirittura dal decreto-legge in quanto per l'art. 17 l'estimo e imponibile, qualora non si ricavino dai ruoli delle imposte o dagli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, devono essere fissati dall'Ufficio tecnico erariale.

Ma l'esattezza dell'opinione che si accoglie, è poi sopra tutto convalidata dallo spirito informatore della legge, quando però lo si desuma non da criteri aprioristici, come fa l'E.G.E.L.I., ma dall'insieme delle sue stesse disposizioni.

Il sistema della legge è quanto mai semplice e armonico; si volle adottare nella fase amministrativa un modo facile e sollecito per la determinazione del valore della quota eccedente; si stabilì, quindi, di prendere per base un elemento obiettivo, qual'è l'imponibile dei fabbricati o l'estimo dei terreni e di moltiplicarlo rispettivamente per 20 e per 80. È evidente però che tale valutazione automatica ad aritmetica non poteva essere che presuntiva ed approssimativa sia perchè l'imponibile o l'estimo non

sempre, anzi poche volte, corrisponde al reddito effettivo dell'immobile, sia ancora perchè, comunque, non si tien conto della modificazione da esso subito e si escludono dall'apprezzamento gli altri svariati elementi, che concorrono a determinare il valore corrente degli immobili. Di fronte a tale possibilità di una sproporzione e di una sproporzione anche rilevante tra valore effettivo e valore presunto, giustizia ed equità insieme imponevano che fosse concesso un rimedio e un rimedio che non si risolvesse soltanto in un mero controllo e riesame dell'operato dell'Ufficio tecnico crariale per correggere gli eventuali errori che fossero stati commessi nella fase amministrativa nella determinazione e capitalizzazione dell'imponibile o dell'estimo, ma che desse luogo altresì ad un vero e proprio giudizio di stima. Di qui la facoltà accordata al cittadino di razza ebraica di chiedere a proprie spese a un organo di giurisdizione, che costituito com'è da elementi prevalentemente tecnici, offre garanzia di particolare competenza, la stima diretta degli immobili costituente la quota eccedente. E poichè il concetto, dal quale si muove, è che la valutazione in base al solo imponibile o estimo è quasi sempre inferiore al valore reale dei beni e d'altra parte si prescrive che la stima debba farsi, è vero, « con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio » ma « depurata dall'aliquota del 20% » si comprende agevolmente che il ricorso sia stato concesso al solo privato e non anche all'Egeli.

Ritenuta, adunque, in seguito alle considerazioni svolte, ammissibile la stima diretta, si osserva però, come già si è accennato, che il regio decreto-legge non consente libertà assoluta di apprezzamento, ma determina anche il criterio che deve servire di guida, stabilendo che la Commissione procede alla stima « con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio depurata dall'aliquota del 20% ». Il significato della locuzione usata non è dubbio; si deve accertare il valore che gli immobili avrebbero avuto sul mercato secondo la media dei prezzi dell'ultimo quinquennio depurata dall'aliquota del 20%. Si appalesa, pertanto, del tutto insostenibile l'assunto dell'E.G.E.L.I., secondo cui anche procedendo alla stima diretta la Commissione dovrebbe limitarsi ad accertare il reddito effettivo degli immobili da sostituire all'imponibile ed a farne la capitalizzazione sulla scorta dell'art. 20 del regio decreto legge. In tal modo per altra via si perverrebbe sostanzialmente alla

medesima conclusione sopra confutata e di cui si è dimostrata l'assoluta inconsistenza.

Senonchè con ragione si pone in rilievo che la legge non indica il termine dell'ultimo quinquennio dei prezzi alla cui media, depurata dall'aliquota del 20%, deve raggugiarsi il valore dei beni costituenti la quota eccedente; ond'è che si presenta un'altra questione; questa se il capo finale del quinquennio debba stabilirsi alla data di pubblicazione del citato regio decreto-legge e cioè all'11 febbraio 1939, oppure alla data della denuncia dei beni od a quella del ricorso o della stima. Ma la Commissione non esita ad aderire alla prima delle soluzioni prospettate e propugnatte dall'E.G.E.L.I. Un'osservazione innanzi tutto sorge spontanea: il quinquennio, che il legislatore aveva presente al momento in cui dettava la disposizione, era indubbiamente quello ancora in corso; se nulla ha specificato deve logicamente ritenersi che ad esso abbia inteso riferirsi. Un'opinione diversa condurrebbe d'altra parte a far dipendere da un elemento puramente contingente e occasionale, quale sarebbe il tempo della denuncia o del ricorso o della stima, la determinazione del quinquennio e quindi il valore degli immobili da stimare e resterebbe gravemente compromessa la uniformità di trattamento dei cittadini di razza ebraica soggetti alla legge e la certezza del diritto, uniformità di trattamento e certezza del diritto, che costituiscono esigenze fondamentali dell'ordine giuridico. Nè poi sono da trascurare gli altri riflessi dell'acuta difesa dell'E.G.E.L.I. e precisamente i seguenti:

- 1) La legge ha inteso fermare all'11 febbraio 1939, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, tutti i patrimoni ebraici, tanto che ne ha impedito il trasferimento per atto tra vivi (art. 5); si rende, quindi, legittima l'illazione che essa abbia anche fissato il criterio di valutazione alla data in cui i beni sono stati così fermati;
- 2) L'art. 17 della legge nell'imporre nella sede amministrativa una base rigida e immutabile di valutazione, quale l'imponibile o l'estimo, ha esplicitamente disposto che tali elementi debbano ricavarsi dal ruolo del 1939; le successive variazioni non hanno, quindi, a tale effetto nessun valore. Coerentemente a tale principio il legislatore non poteva in sede contenziosa spostare la data, cui far riferimento per la valutazione. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

FINE DELLA PARTE PRIMA